



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)
Tel: 0122/640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 44/2023 del 28/08/2023

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	LENZI Fabrizio (Vicepresidente)	X		
3	CASTELLI Roberto		X	
4	DONALISIO Graziano	X		
5	GIAI Luca		X	
6	MAZZINI Andrea		X	
7	OLIVA Alessandro		X	
8	PAPANDREA Enrico		X	
9	PLANO Flavio	X		
10	RASERI Giulio		X	

Componenti presenti 4 su 10, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Determinazioni su Calendario venatorio regionale 2023/24 e disposizione cinghiale in forma programmata.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 40 del 27/02/2023, n. 122 del 20/04/2023 e n. 165 del 30/05/2023, con i quali è stato costituito e successivamente integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 08/03/2023 di insediamento del Comitato di gestione del Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa e Val Sangone, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Vista la Deliberazione del Comitato di gestione n. 23/2023 del 07/06/2023 con la quale si è proceduto all'elezione del nuovo Presidente in sostituzione di quello precedente dimissionario;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con DGR in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Comprensorio, aggiornato ed approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 1/2023 del 03/04/2023 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.;

Visto il Calendario venatorio regionale per la stagione 2023/24;

Preso atto delle indicazioni emerse nel corso della riunione della Commissione Caccia del 24 agosto 2023;

Ritenuto opportuno, per quanto attiene alla minilepre, definire cartograficamente i settori in cui il prelievo di questa specie è consentito nel mese di gennaio al fine di evitare che i cacciatori possano andare ovunque in caccia vagante in un periodo delicato per le specie presenti in montagna;

Ritenuto opportuno, per quanto attiene alla beccaccia, consentirne il prelievo a gennaio esclusivamente con l'ausilio del cane da ferma previa specifica autorizzazione nominativa da richiedere al CA entro l'11 novembre, al fine di conoscere la reale pressione su questa specie ed evitare che i cacciatori possano andare ovunque in caccia vagante in un periodo delicato per le specie presenti in montagna;

Viste le recenti disposizioni regionali sul caricamento informatico dei dati di abbattimento di cinghiale in forma programmata;

Valutata la necessità di integrare le disposizioni sul prelievo del cinghiale già vigenti lo scorso anno con la richiesta ai cacciatori di raccogliere dati supplementari e dichiararli presso i centri di controllo in occasione della consegna dei campioni per le analisi trichinoscopiche;

Ritenuto quindi di approvare le Disposizioni per il prelievo del cinghiale di cui all'allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Vista la bozza predisposta dagli uffici riguardo alla Nota informativa sulla stagione 2023/24, contenente anche la scheda riepilogativa dei capi abbattuti, da distribuire ai cacciatori e pubblicare sul sito internet istituzionale, di cui all'allegato B alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli n. 4

4 su 4

DELIBERA

- di approvare le Disposizioni per il prelievo del cinghiale per la stagione 2023/24 di cui all'allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

- di approvare la Nota informativa sulla stagione 2023/24, contenente anche le determinazioni stabilite in premessa sulla minilepre e sulla beccaccia e la scheda riepilogativa dei capi abbattuti, di cui all'allegato B alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare le disposizioni per il prelievo del cinghiale e la predetta nota informativa sul sito internet istituzionale e di distribuirla ai cacciatori in occasione del rilascio dei tesserini venatori.

cb

Il Presidente
(Marco Genni)

Disposizioni per il prelievo del cinghiale 2023/24

(ai sensi del Calendario venatorio regionale 2023/24 e delle altre norme vigenti)

1. La caccia programmata al cinghiale può essere esercitata da tutti i cacciatori ammessi nel CATO3, su tutto il territorio venabile, dal **17 settembre al 17 dicembre esclusivamente** nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**.
2. Il numero massimo di giornate settimanali di caccia al cinghiale per ogni cacciatore è pari a tre; in questo limite devono essere considerate anche le eventuali giornate dedicate ad altre forme di caccia ed esercitate il lunedì e/o il giovedì.
3. Il prelievo del cinghiale è consentito sia con canna ad anima liscia (di calibro non superiore al 12), sia con canna ad anima rigata (di calibro non inferiore a mm 6). I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce esclusivamente per la caccia al cinghiale. L'uso del cannocchiale non è obbligatorio. È altresì consentito l'utilizzo dei cani e l'attività venatoria può essere esercitata individualmente (alla cerca o all'aspetto) o in comitiva (squadre non precostituite ai sensi delle linee guida regionali ma formate estemporaneamente da più singoli operanti nella stessa località).
4. Nei SIC è vietato praticare la braccata con più di 4 cani e l'utilizzo del munizionamento a piombo.
5. Nella stagione venatoria 2023/24 ogni cacciatore può abbattere un numero massimo di **50 cinghiali**, con il limite giornaliero di 10 capi, in deroga al punto 2.1. del Calendario venatorio regionale.

MONITORAGGIO TRICHINELLOSI E RACCOLTA DATI RICHIESTI DALLA REGIONE

6. L'esame delle carni di cinghiale, al fine di evitare il possibile insorgere di casi di trichinellosi umana, è obbligatorio ai sensi delle norme regionali vigenti.
7. Un pezzo di diaframma di dimensioni minime di cm 5 x 5 o la lingua di ogni cinghiale abbattuto deve essere consegnato esclusivamente presso i centri di controllo comprensoriali il giorno dell'abbattimento o **al massimo nella prima giornata utile di apertura del centro**.
8. Il campione deve essere consegnato in un sacchetto da freezer e, se non consegnato lo stesso giorno dell'abbattimento, deve essere conservato in frigorifero.
9. Sarà cura del Comprensorio consegnare i campioni all'ASL per le successive analisi di laboratorio eseguite dall'istituto Zooprofilattico ed informare tempestivamente l'abbattitore qualora l'ASL comunichi eventuali casi positivi. Pertanto è necessario conservare la tracciabilità delle carni del cinghiale mediante il numero identificativo rilasciato dal CA all'atto della consegna del campione.
10. **Per ottemperare alla raccolta dati abbattimento richiesta dai ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura, al momento della consegna del sacchetto al centro di controllo è necessario comunicare anche le seguenti informazioni (vedere nel dettaglio l'Allegato sul retro): cognome e nome dell'abbattitore, data, ora, n. cani impiegati, località e Comune dell'abbattimento, sesso, peso e classe d'età del cinghiale (A, B, C, D).**

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

11. Ai sensi della normativa vigente il cinghiale è di proprietà di chi lo abbatte.
12. Al fine di evitare ogni possibile contestazione si stabilisce che:
 - a) tra un'area di battuta e l'altra, ovvero tra l'operato di due squadre differenti, deve risultare una distanza di almeno 300 metri;
 - b) il cacciatore o la squadra che arrivano per primi nella località prescelta per la battuta di caccia hanno diritto a cacciare in quella zona senza il disturbo di altre squadre di cacciatori;
 - c) per la **caccia al cinghiale è obbligatorio indossare**, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, capi di abbigliamento di colore ad alta visibilità (escluse quindi le bretelle e i semplici inserti).
13. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.

Allegato alle disposizioni per il prelievo del cinghiale 2023/24

Raccolta dati di abbattimento dei cinghiali ai sensi delle indicazioni della Regione Piemonte sulla base delle richieste del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero dell'Ambiente


Ai sensi del punto 10 delle disposizioni per il prelievo del cinghiale 2023/24, oltre ai consueti dati forniti congiuntamente alla consegna del diaframma o della lingua per gli esami trichinoscopici, da quest'anno è necessario rilevare anche altre informazioni.

Con il presente Allegato si intende fornire al cacciatore uno schema semplificato da usare anche per annotarsi i dati (ci sono 4 colonne disponibili su ogni scheda) di ciò che dovrà comunicare al centro di controllo o presso gli uffici al momento della consegna del campione di diaframma o lingua del cinghiale abbattuto.


Dati richiesti	1	2	3	4
Cognome e nome				
Data				
Ora				
Località				
Comune				
N. cani				
Sesso				
Età (A, B, C, D)				
Peso eviscerato				

Di seguito alcune semplici indicazioni per rilevare correttamente la classe d'età (sul sito è scaricabile una documentazione specifica con foto più grandi <https://cato3.it/gestione-faunistica/pubblicazioni/>):


A: fino a 4 mesi, striati, nessun molare
(solo premolari da latte, l'ultimo p₄ a 3 cuspidi)




B: da 5 a 12 mesi, rossi, 1 molare (M₁)
(ultimo premolare p₄ sempre da latte [3 cuspidi])



C: da 13 a 22 mesi, 2 molari (M₁ e M₂)
(dai 16 mesi ultimo premolare P₄ definitivo [2 cuspidi])



D: oltre i 22 mesi, 3 molari (M₁, M₂, M₃)
(ultimo molare M₃ da 1 a 3 cuspidi)



Allegato B alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 44/2023 del 28/08/2023

Informazioni generali sull'attività venatoria 2023/24

(Ai sensi della L.R. 5/2018, della DGR n. 2-7060 del 16 giugno 2023, delle deliberazioni del Comitato di gestione e delle altre norme vigenti)

1) Nella stagione venatoria 2023/24 la caccia nel territorio del CATO3 è **esclusivamente** consentita alle **specie** e nei **periodi e nelle giornate riportati nella tabella sottostante**.

SPECIE CACCIABILI	APERTURA	CHIUSURA	GIORNATE
Cinghiale ⁽¹⁾	17 settembre	17 dicembre	Me-Sa-Do
Cinghiale in prelievo selettivo (secondo specifico regolamento pubblicato presso uffici e su www.cato3.it)	17 settembre	17 dicembre	Lu-Me-Gi-Sa-Do
Capriolo 1° periodo, tutte le classi ⁽²⁾	16 settembre	13 novembre	Lu-Gi-Sa-Do
Capriolo 2° periodo, solo femmine/piccoli ⁽²⁾	18 novembre	14 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Camoscio 1° periodo ⁽²⁾	16 settembre	13 novembre	Lu-Gi-Sa-Do
Camoscio eventuale 2° periodo ⁽²⁾	18 novembre	14 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Cervo ⁽²⁾ (sospensione 25/12, 31/12, 01/01)	15 ottobre	29 gennaio	Lu-Gi-Sa-Do
Lepre comune, Coniglio selvatico	17 settembre	3 dicembre	Me-Sa-Do
Minilepre ⁽³⁾	17 settembre	31 gennaio	Me-Sa-Do
Volpe ⁽⁴⁾	17 settembre	31 gennaio	Me-Sa-Do
Fagiano	17 settembre	29 novembre	Me-Sa-Do
Quaglia	17 settembre	29 ottobre	Me-Sa-Do
Beccaccino ⁽⁵⁾ , Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Canapiglia, Fischione, Codone, Folaga, Gallinella d'acqua	17 settembre	31 gennaio	Me-Sa-Do
Moretta	1° novembre	31 gennaio	Me-Sa-Do
Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia	17 settembre	31 gennaio	Me-Sa-Do
Beccaccia ⁽⁵⁾	1° ottobre	31 gennaio	Me-Sa-Do
Tordo bottaccio, Tordo sassello	1° ottobre	10 gennaio	Me-Sa-Do
Cesena	1° ottobre	31 gennaio	Me-Sa-Do
Allodola	1° ottobre	29 novembre	Me-Sa-Do
Coturnice ⁽⁶⁾ , Fagiano di monte ⁽⁶⁾ , Pernice bianca ⁽⁶⁾	1° ottobre	29 novembre	Me-Do
Starna e Pernice rossa	Caccia chiusa		

È **consentito** effettuare un massimo di **tre** giornate di caccia settimanali con tutte le combinazioni possibili secondo il calendario di cui sopra. Gli orari di caccia consentiti sono riportati nel Tesserino regionale. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

Note

(1) Prelievo consentito a tutti i cacciatori ammessi al CATO3, ai sensi delle specifiche disposizioni.

(2) Prelievo consentito ai soli cacciatori autorizzati ai sensi dello specifico regolamento.

(3) Nel mese di gennaio prelievo consentito esclusivamente nei settori di presenza definiti cartograficamente ai sensi del Calendario venatorio regionale, scaricabili su sito web nella sezione territorio (<https://cato3.it/territorio/settori-minilepre/>) e visionabili presso gli uffici.

(4) Prelievo subordinato all'approvazione del relativo piano numerico da parte della Giunta regionale e nel mese di gennaio consentito esclusivamente ai sensi dello specifico regolamento a squadre deliberato dal Comitato di gestione.

(5) Nel mese di gennaio consentito esclusivamente con l'ausilio del cane da ferma come da Calendario venatorio regionale, previa specifica autorizzazione nominativa da richiedere al CA entro l'11 novembre al fine di valutare la pressione venatoria in forma vagante.

(6) Prelievo subordinato all'approvazione dei relativi piani numerici da parte della Giunta regionale e consentito ai soli cacciatori autorizzati ai sensi dello specifico regolamento.

Nel mese di gennaio la caccia in forma vagante anche con l'ausilio dei cani è consentita soltanto alla volpe (esclusivamente secondo le modalità dello specifico regolamento adottato nel Comprensorio), alla beccaccia e al beccaccino, secondo quanto previsto alla precedente nota n. 5 e alla minilepre con l'ausilio di un solo cane da caccia di piccola taglia e secondo quanto previsto alla precedente nota n. 3, mentre nei confronti delle altre specie cacciabili riportate nel prospetto di cui sopra **l'attività venatoria**

può essere svolta esclusivamente da appostamento temporaneo. Tutti i cacciatori ammessi nel CATO3 sono autorizzati all'uso dei cani per le forme di caccia per cui è consentito avvalersene. Ai sensi della legge regionale n. 5/2018, art. 23, è vietato usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) Il carniere giornaliero e stagionale è normato dal punto 2 del Calendario venatorio regionale 2023/24 nei termini seguenti. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce (2 nel mese di gennaio), 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni, per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al limite di 2 capi;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e di 1 capo giornaliero per il fagiano di monte e la pernice bianca;
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) fagiano: 30 capi annuali;
- f) coniglio selvatico: 30 capi annuali.

Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani selettivi approvati dalla Giunta regionale.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 35 tordi bottacci, 35 tordi sasselli, 35 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 35 marzaiole, 35 fischioni, 35 folaghe, 50 alzavole, 50 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale massimo di 250 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia. Riguardo alla minilepre, stante lo status di specie alloctona, non è previsto un carniere stagionale.

3) L'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi riportati al punto 5 del Calendario venatorio regionale 2023/24 e ai sensi degli specifici regolamenti comprensoriali. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce ad eccezione della sola caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce.

4) Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, è obbligatorio indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità. Per la caccia al cinghiale è obbligatorio indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, capi di abbigliamento di colore ad alta visibilità (escluse quindi bretelle o semplici inserti colorati).

5) Si ricorda che ai sensi della Legge 353 del 21/11/2000 la caccia è vietata per 10 anni sui soprassuoli delle zone boscate percorse da incendio. Presso i Comuni, come previsto dalla normativa, è presente apposito catasto di queste aree, elaborato anche a seguito dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale. Relativamente ai grossi incendi dell'autunno 2017, sul sito internet comprensoriale e presso gli uffici sono disponibili le cartine con la delimitazione delle aree complessivamente percorse dal fuoco; il divieto di caccia vige solo nelle zone boscate comprese all'interno di quel perimetro. Per maggiori dettagli consultare l'apposita informativa nella sezione territorio/incendi del sito internet (<https://cato3.it/territorio/incendi/>).

6) Nei Siti di interesse comunitario (SIC) ricadenti nel CATO3 (IT1110081 Monte Musinè e Laghi di Caselette, IT1110055 Arnodera – Colle Montabone, IT1110030 Oasi xerothermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco, IT1110039 Rocciamelone) è vietato:

- a) **utilizzare munizionamento al piombo per qualsiasi forma di caccia;**
- b) praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani;
- c) prelevare la coturnice e il fagiano di monte, ad eccezione del SIC Rocciamelone dove è invece consentito in quanto sono stati effettuati i censimenti;
- d) prelevare la pernice bianca;
- e) effettuare foraggiamento dissuasivo e attrattivo;
- f) cacciare in forma vagante nel mese di gennaio in giornate diverse da mercoledì e domenica ad eccezione degli ungulati.

Si ricorda che **le zone non sono tabellate** dagli enti gestori di queste aree (il CATO3 non ha competenza in materia). Le cartine dettagliate delle singole aree sono pubblicate sul sito internet www.cato3.it e sono disponibili in copia presso gli uffici.

7) Per la stagione 2023/24 non è in vigore alcuna area di caccia specifica (ACS) nel territorio del CATO3.

8) Su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve è consentito esclusivamente il prelievo degli ungulati, compreso il cinghiale, e della volpe. La caccia alle altre specie è vietata.

9) Per la specie volpe, essendo previsto un piano numerico di prelievo, l'abbattimento di ogni capo deve essere comunicato il giorno stesso presso i Centri di controllo oppure telefonando in ufficio o ai dipendenti del Comprensorio. Tutti i cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nel CATO3 sono nominativamente autorizzati, a seguito di specifica delibera del Comitato di gestione, anche all'uso del **fucile a canna ad anima rigata per il prelievo della volpe esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica ed esclusivamente sino al 17 dicembre**. Per la caccia alla volpe nel mese di gennaio, come ogni anno, sarà pubblicato sul sito internet del CATO3 uno specifico Regolamento per la caccia a squadre.

10) I rimborsi delle quote relative alla caccia di selezione della stagione 2023/24 (abbattimenti di classe 0 di capriolo e/o cervo e/o assegnazioni di capretto di camoscio per i quali era stata versata quota di importo superiore) potranno essere ritirati esclusivamente a partire dal 06/02/2024 ed entro il 02/03/2024 presso gli uffici del Comprensorio (dopo tale data scadrà il diritto a ricevere il rimborso).

11) I centri di controllo sono situati presso le sedi comprensoriali (San Giorio di Susa: via Trattenero 13; Giaveno: via Condove 19) e saranno aperti nei seguenti periodi, giornate e orari:

PERIODO	GIORNATE	ORARIO
Dal 16/09 al 24/09	LUNEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO E DOMENICA	Dalle 16,30 alle 20,30
Dal 25/09 al 17/12	LUNEDÌ, GIOVEDÌ	Dalle 18,00 alle ore 20,00 con ora legale e dalle 17,00 alle 19,00 con ora solare
	SABATO	Dalle 17,00 alle ore 20,00 con ora legale e dalle 16,00 alle 19,00 con ora solare
	DOMENICA	Dalle 17,00 alle ore 20,00 con ora legale e dalle 16,00 alle 19,00 con ora solare
Dal 04/10 al 29/11	MERCOLEDÌ	Dalle 17,00 alle 19,00 con ora legale e dalle 16,00 alle 18,00 con ora solare
Dal 18/12 al 29/01 sarà operativo soltanto il centro di controllo di San Giorio tutti i giorni di caccia di selezione al cervo (lunedì, giovedì, sabato e domenica) dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (chiuso il 25/12, 31/12 e 01/01).		

Si ricorda l'obbligo di presentare il capo totalmente eviscerato. In caso di ritardo per causa di forza maggiore è necessario avvisare i dipendenti del CA per accordarsi sulle modalità di controllo del capo.

12) Come previsto del calendario venatorio regionale 2023/24, al termine della stagione venatoria ogni cacciatore è tenuto a compilare la **scheda riepilogativa** dei capi abbattuti consegnatagli all'atto del ritiro del tesserino ed a trasmetterla al Comprensorio, entro il **29 febbraio 2024**. Si richiede anche di segnalare sulla scheda gli eventuali abbattimenti di avifauna effettuati all'interno dei SIC. Al fine di collaborare con le attività di ripopolamento del Comprensorio, si invita inoltre a consegnare alla sede del CA eventuali contrassegni riscontrati sui capi abbattuti appartenenti alle specie lepree e fagiano comunicando anche la località di abbattimento e a segnalare gli avvistamenti di starni.

13) Tutti i contrassegni non utilizzati per la caccia agli ungulati ed alla tipica fauna alpina, dovranno essere restituiti al CATO3 congiuntamente alla scheda di cui al punto precedente e/o comunque **entro e non oltre il 31 marzo 2024**. La mancata o ritardata restituzione di quanto sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della L.R. 5/2018.

14) Si ricorda che sono obbligatori la ricerca e il recupero dei capi eventualmente feriti. Se il capo ferito entra in un'area protetta è necessario informare tempestivamente il personale dell'Ente di gestione per attivarne la collaborazione. Sul sito internet comprensoriale <https://cato3.it/gestione-faunistica/ricerca-e-recupero-degli-ungulati-feriti/> sono riportati i nominativi e i recapiti telefonici di conduttori di cani da traccia abilitati al recupero e disponibili ad intervenire gratuitamente sul territorio del Comprensorio per aiutare nella ricerca del capo i cacciatori che lo richiedano e un'informativa generale su questo argomento.